

**REGOLE PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO
TARIFFARIO A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAI
DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
SOGGETTI AGLI OBBLIGHI NELL'AMBITO DEL
MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **anno d'obbligo (t)** è ciascun anno, a partire dal 2019, che decorre dalla data di cui alla lettera k) e termina alla data di cui alla lettera q);
- b) **contributo tariffario unitario** è il contributo tariffario definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 11 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, riferito al singolo titolo di efficienza energetica;
- c) **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- d) **decreto-legge "rilancia Italia"** è il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- e) **deliberazione 487/2018/R/efr** è la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr;
- f) **deliberazione 529/2019/R/efr** è la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr;
- g) **distributori di energia elettrica** sono i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- h) **distributori di gas naturale** sono i distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- i) **GSE** è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
- j) **GME** è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.;
- k) **inizio dell'anno d'obbligo (t)** è il 1° giugno dell'anno solare (t);
- l) **obiettivo specifico** è l'obiettivo specifico annuale a carico del singolo distributore obbligato ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 per gli anni d'obbligo di cui alla precedente lettera a);
- m) **obiettivo specifico aggiornato** è l'obiettivo specifico di cui alla precedente lettera l), maggiorato delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- n) **Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica** sono le Regole approvate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr, come eventualmente successivamente modificate e integrate;
- o) **Regolamento per le transazioni bilaterali di titoli di efficienza energetica** sono le Regole approvate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 25 giugno 2019, 273/2019/R/efr, come eventualmente successivamente modificate ed integrate;
- p) **RTDG 2020-2025** è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025,

approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, e successive modifiche e integrazioni;

- q) **termine dell’anno d’obbligo (t)** è il 31 maggio dell’anno solare ($t+1$);
- r) **TIT 2020-2023** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e successive modifiche e integrazioni;
- s) **transazione bilaterale** è il contratto di compravendita di titoli concluso, al di fuori del mercato, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dei decreti 20 luglio 2004 e oggetto di registrazione nell’ambito del Registro TEE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori di energia elettrica o di gas naturale definiti come soggetti obbligati dall’articolo 3 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 2.2 Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con il periodo di vigenza degli obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria di cui all’articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, fatto salvo quanto espressamente previsto.

Articolo 3

Prezzo rilevante mensile dei bilaterali

- 3.1 Il GME determina mensilmente e rende disponibili sul proprio sito *internet*, con le modalità previste all’articolo 8 del Regolamento per le transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica ed entro due giorni lavorativi dalla fine di ogni mese solare:
 - il **prezzo rilevante mensile dei bilaterali**, definito come prezzo medio, riferito a un tep, ponderato per le relative quantità, delle transazioni bilaterali che risultano concluse, durante il corrispondente mese solare, a un prezzo:
 - i. non superiore a 260 €/TEE e
 - ii. non escluso dall’intervallo compreso tra il valore di cui al comma 3.2, lettera a), e il valore di cui al comma 3.2, lettera b);
 - la **quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali**, pari alla quantità relativa alle transazioni di cui al precedente alinea.
- 3.2 Il GME determina mensilmente e rende disponibili sul proprio sito *internet* entro due giorni lavorativi dalla fine di ogni mese solare, i seguenti valori, espressi in €/TEE:
 - a) il prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese solare precedente e il parametro adimensionale pari a $(1 - \alpha)$,

b) il prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese solare precedente e il parametro adimensionale pari a $(1 + \alpha)$,
valevoli per gli scambi bilaterali del mese solare in corso.

3.3 Il parametro adimensionale α di cui al precedente comma è pari a 0,20.

3.4 Nel caso la quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali di cui al comma 3.1 sia pari a zero, il prezzo di riferimento mensile dei bilaterali per quel mese è pari al valore di cui al comma 3.2, lettera a) o lettera b), rispettivamente nel caso in cui la maggior parte di tali quantità si siano concluse a un prezzo inferiore a quello del comma 3.2, lettera a), o superiore al quello del comma 3.2, lettera b).

Articolo 4

Contributo tariffario unitario e corrispettivo addizionale unitario

4.1 Il **contributo tariffario unitario**, espresso in €/TEE, è determinato, per ciascun anno d'obbligo (t), mediante la seguente formula:

$$C_{UNITARIO\ TEE}(t) = \min \{250 ; 250 - \delta * [250 - P_{SCAMBI}(t)]\}$$

nella quale:

δ è pari a 0,9;

$P_{SCAMBI}(t)$ è il valore, espresso in €/TEE, determinato, mediante la seguente formula:

$$P_{SCAMBI}(t) = \frac{[Q_{MERCATO}(t) * P_{MERCATO}(t) + Q_{BLT}(t) * P_{RILEVANTE\ BLT}(t)]}{Q_{TOTALI}(t)}$$

e:

$P_{MERCATO}(t)$ è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, dei prezzi medi, ponderati per le relative quantità, dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo (t);

$Q_{MERCATO}(t)$ è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo (t);

$P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$ è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €/TEE, della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" per ciascun mese del periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo (t);

$Q_{BLT}(t)$ è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a un prezzo non superiore a 260,00 €/TEE nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo (t);

$$Q_{TOTALI}(t) = Q_{MERCATO}(t) + Q_{BLT}(t).$$

- 4.2 Il **corrispettivo aggiuntivo unitario**, espresso in €/TEE, è corrisposto se positivo e determinato, per ciascun anno d'obbligo (t), mediante la seguente formula:

$$C_{ADDIZIONALE UNITARIO}(t) = \min \left\{ \frac{[P_{MERCATO}(t) - 250] * [Q_{OBIETTIVO}(t) - Q_{TEE DISPONIBILI}(t)]}{Q_{OBIETTIVO}(t)} ; 10 \right\}$$

dove:

$P_{MERCATO}(t)$ è il valore $P_{MERCATO}(t)$ di cui al comma 4.1;

$Q_{TEE DISPONIBILI}(t)$ è la quantità di titoli complessivamente presenti sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo (t), comprendendo in questi ultimi anche i TEE annullati nella corrispondente sessione di acconto;

$Q_{OBIETTIVO}(t)$ è la quantità di titoli corrispondente all'obiettivo specifico aggiornato per l'anno d'obbligo (t) complessivamente in capo ai distributori.

- 4.3 Il corrispettivo aggiuntivo unitario di cui al comma 4.2 viene riconosciuto solo se $P_{MERCATO}$ è maggiore del valore di 250,00 €.

Articolo 5

Erogazione del contributo tariffario in acconto

- 5.1 Per ciascun anno d'obbligo (t), a ciascun distributore obbligato è erogato in acconto il contributo tariffario unitario di cui al comma 5.3, per ogni titolo di efficienza energetica consegnato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno d'obbligo e il 30 novembre successivo, per quantità non oltre:
- il 40% dell'obiettivo specifico per il medesimo anno d'obbligo (t) a proprio carico e
 - il 75% dell'eventuale quota residua dell'obiettivo dell'anno d'obbligo ($t-2$) a proprio carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto interministeriale e, per il solo anno d'obbligo 2018, dall'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 5.2 La percentuale di cui al comma 5.1, lettera b), è innalzata al 100% per i distributori di gas naturale.
- 5.3 Il **contributo tariffario unitario erogato in acconto** è pari a 200,00 €.

- 5.4 La CSEA eroga il contributo tariffario totale spettante in acconto a ciascun distributore obbligato entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento di specifica richiesta, da parte del GSE, alla conclusione delle verifiche da parte dello stesso GSE di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 5.5 L'erogazione di cui al comma 5.4 trova copertura:
- sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 49 del TIT 2020-2023, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte di distributori di energia elettrica;
 - sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 76 della RTDG 2020-2025, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte di distributori di gas naturale.
- 5.6 Nel caso in cui l'erogazione ai distributori obbligati di cui al precedente comma 5.4 non possa avvenire nel termine previsto dal medesimo comma, la CSEA riconosce ai medesimi distributori un interesse pari a quello previsto dal comma 28.9 del TIT 2020-2023, calcolato a decorrere dal giorno successivo al suddetto termine.

Articolo 6

Erogazione del contributo tariffario annuo

- 6.1 Per ciascun anno d'obbligo (*t*), per ogni titolo di efficienza energetica consegnato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, entro la data del termine del medesimo anno, da ciascun distributore obbligato, è erogato il corrispondente contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1. In particolare, esso è erogato:
- a) per ciascun titolo consegnato a valere sull'obiettivo specifico a proprio carico per tale anno d'obbligo, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico,
 - b) per ciascun titolo consegnato a valere sulle eventuali quote residue degli obiettivi a proprio carico per gli anni d'obbligo a partire dal 2017, non oltre il raggiungimento di tali quote residue, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- 6.2 Per ciascun anno d'obbligo (*t*), per ciascun titolo consegnato ai sensi del comma 1, è erogato il corrispettivo addizionale unitario di cui all'articolo 4, comma 2, se positivo.
- 6.3 Alla somma complessivamente determinata ai sensi dei commi 6.1 e 6.2, per ciascun anno d'obbligo e ciascun distributore, si sottrae il corrispondente contributo unitario corrisposto in acconto ai sensi dell'articolo 5 e si tiene conto, nel caso, delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 14-bis del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 secondo le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 14-bis.

- 6.4 La CSEA eroga il contributo tariffario annuo spettante a ciascun distributore obbligato, come determinato ai sensi dei precedenti commi 6.1, 6.2 e 6.3, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento di specifica richiesta, da parte del GSE, al completamento delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 da parte dello stesso GSE.
- 6.5 L'erogazione di cui al comma 6.4 trova copertura con le stesse disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6.

Articolo 7

Disposizioni transitorie per l'anno d'obbligo 2019 e 2020

- 7.1 In deroga al comma 1.1:
- per l'anno d'obbligo 2019, il termine dell'anno d'obbligo di cui ivi alla lettera q) è specificatamente definito dal decreto-legge c.d. "rilancia Italia" ;
 - per l'anno d'obbligo 2020, l'inizio dell'anno d'obbligo di cui ivi alla lettera k) è il giorno successivo alla data di cui al precedente alinea.
- 7.2 In deroga all'articolo 5, per l'anno d'obbligo 2019:
- al comma 1, il periodo nel quale ciascun distributore obbligato consegna titoli di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 è il periodo precedente al 30 novembre 2020;
 - il contributo tariffario in acconto è quello di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2018/R/efr, come confermato dalla deliberazione 529/2019/R/efr.
- 7.3 Entro e non oltre il 31 agosto 2020 ciascun distributore soggetto all'obbligo per l'anno 2019 può richiedere a CSEA l'erogazione di un **corrispettivo straordinario in acconto**, pari a 250,00 €/TEE per ciascun titolo del proprio obiettivo specifico per l'anno d'obbligo 2019 nella misura del 18% di esso, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 7.4 La richiesta di cui al precedente comma viene effettuata dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Il conseguimento dell'acconto costituisce circostanza aggravante ai fini della quantificazione della sanzione che eventualmente l'Autorità adotterà in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi relativi all'anno d'obbligo 2019.
- 7.5 Il corrispettivo straordinario in acconto richiesto da ciascun distributore obbligato, come determinato ai sensi del precedente comma 7.3, potrà essere riconosciuto dalla CSEA, inderogabilmente entro e non oltre sessanta giorni dalla data del 31 agosto 2020 e, a pena di decadenza, qualora siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 13, comma 7, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della CSEA di cui all'Allegato A alla deliberazione 297/2017/A.
- 7.6 L'erogazione di cui al comma 7.3 trova copertura con le stesse disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 6.

7.7 L'erogazione del contributo tariffario annuo per l'anno d'obbligo 2019 ai sensi dell'articolo 6 tiene conto anche delle eventuali somme erogate ai sensi del comma 3 e seguenti.

Articolo 8
Disposizioni finali

8.1 I valori delle grandezze economiche di cui ai commi 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 5.3, 7.2 e 7.3 sono arrotondati con criterio commerciale a due cifre decimali.